



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

D.R. n. 1459

IL RETTORE

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010.

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 24 bis, come introdotto dall'art. 54 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), che prevede la figura del tecnologo a tempo determinato da disciplinarsi con apposito regolamento d'Ateneo;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 3235 del 4/10/2021;
- RAVVISATA la necessità di emanare un regolamento di Ateneo, in attuazione del disposto di cui all'art. 24 bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di disciplinare le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti al tecnologo nonché le modalità di svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo;
- VISTA la L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- VISTO il vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO il Decreto Legislativo 27/06/2022, n.104;
- VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico nella seduta del 29/03/2023 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4/04/2023;

D E C R E T A

Per le motivazioni in premessa è emanato il seguente:

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010.

Art. 1

Finalità e ambito d'applicazione

DIREZIONE RISORSE UMANE

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI - U.O. PROCEDURE CONCORSUALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO

Oggetto: REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS_L. N. 240/2010

Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'art. 54, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n.35, il relativo regime giuridico, le attività che sono chiamati a svolgere ed il trattamento economico.

Ai fini di cui al comma 1, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora in avanti Università o Ateneo) può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

L'Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Art. 2

Oggetto del contratto e attività del tecnologo

I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto sia tecnico che amministrativo alle attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

In particolare, il Tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca stessa o dal responsabile della struttura di riferimento. Svolge, altresì, attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca.

Secondo le competenze, i requisiti d'accesso alla selezione e il trattamento economico previsto, sono individuati due profili:

- a) **tecnologo di primo livello** che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, attività di supporto tecnico e amministrativo alla progettazione, elaborazione e gestione correlate al progetto di ricerca;
- b) **tecnologo di secondo livello** che svolge compiti di supporto tecnico e amministrativo, di revisione, analisi e collaborazione tecnica correlati alle attività del progetto di ricerca.

Art. 3

Natura del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il relativo contratto ha la durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva del contratto nell'ambito dell'Ateneo non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

In nessun caso il rapporto di lavoro può eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 24 bis comma 5 della l. 240/2010, i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 4

Incompatibilità

La posizione del tecnologo a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; la posizione del tecnologo in regime di lavoro a tempo pieno è altresì incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dalle

disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs, n.165/2001.

Art. 5

Attivazione della procedura

La proposta di attivazione di una procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un tecnologo, corredata dal progetto di ricerca di riferimento, è formulata dall'Organo competente della struttura interessata.

La proposta di attivazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e deve contenere i seguenti elementi:

- a) il numero dei posti da attivare, la tipologia (se tecnologo di primo o di secondo livello), la categoria e posizione economica per la determinazione del trattamento economico, la durata del contratto nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 3 "*Natura del rapporto di lavoro*";
- b) il progetto di ricerca di riferimento;
- c) il titolo di studio e la qualifica professionale da determinarsi coerentemente all'attività da svolgere;
- d) la descrizione dell'attività che il tecnologo è tenuto a svolgere;
- e) le risorse per la totale copertura economica della spesa complessiva per il posto da attivare;
- f) nel caso in cui il progetto di ricerca coinvolga più Dipartimenti, la proposta deve contenere l'indicazione del Dipartimento o del Centro interdipartimentale presso cui afferirà il tecnologo.

Art. 6

Procedura selettiva

Il bando di indizione della procedura, per titoli ed esami, emanato con provvedimento del Direttore Generale dell'Università, contiene informazioni sulle specifiche funzioni del Tecnologo, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale del medesimo, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

In particolare, nel bando sono indicati:

- a) la descrizione delle specifiche funzioni da svolgere nell'ambito del progetto di ricerca di riferimento;
- b) la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico e previdenziale;
- c) la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
- d) i titoli e i requisiti di ammissione alla selezione con l'indicazione del periodo minimo relativo all'esperienza professionale;
- e) le lingue straniere richieste;
- f) le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
- g) gli eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei candidati;
- h) gli argomenti delle prove d'esame;
- i) le prove d'esame e le relative modalità di espletamento nonché il punteggio attribuibile ad ogni prova e il punteggio massimo complessivo da attribuire ai titoli;
- j) la valutazione minima per il superamento della prova;
- k) i titoli valutabili;
- l) il responsabile del procedimento;

- m) le incompatibilità;
- n) l'importo del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica;
- o) diritti e doveri.

Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove possono essere definite dal bando, rivestendo valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.

Il bando deve essere pubblicato sul sito web dell'Ateneo e deve esserne data pubblicità, mediante avviso, sui siti del Ministero e dell'Unione Europea. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine, compreso tra 15 e 30 giorni, per la presentazione delle domande.

Art. 7

Preselezione

Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, può essere disposta una prova preselettiva da svolgersi secondo modalità previste nel bando.

Art. 8

Requisiti di ammissione

Fermi restando i requisiti generali previsti per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, sono ammessi a partecipare alla procedura pubblica selettiva i candidati, in possesso dei seguenti requisiti:

1) per il tecnologo di primo livello:

a) laurea previgente ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o laurea magistrale (LM), conseguita ai sensi del D.M. 270/2004, o laurea magistrale a ciclo unico, conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali, e particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa debitamente documentata, congruente con l'attività da svolgere e/o da titoli post-universitari specificati nel bando della procedura;

2) per il tecnologo di secondo livello, alternativamente:

a) laurea previgente ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali e particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa, debitamente documentata, congruente con l'attività da svolgere e/o da titoli post-universitari specificati nel bando della procedura;

b) laurea triennale (L), conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004, e particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa debitamente documentata, congruente con l'attività da svolgere e/o da titoli postuniversitari specificati nel bando della procedura.

Art. 9

Prove concorsuali e titoli valutabili

Le prove saranno volte a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame, il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e di altra lingua straniera, secondo quanto stabilito dal bando di selezione.

La procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove:

- una prova scritta che può essere a contenuto teorico-pratico;
- una prova orale.

La Commissione ha a disposizione 90 punti così suddivisi:

- 30 punti per i titoli;
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata successivamente alla prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli è pubblicato, con valore di notifica, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nella pagina web dedicata a ciascuna selezione, prima dello svolgimento della prova orale.

Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso, sono le seguenti:

- 1) titoli di studio e formativi;
- 2) esperienze professionali;
- 3) titoli di qualificazione tecnica o specialistica fino ad un massimo di 8 (otto) punti.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

La valutazione finale per ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 10

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice della selezione è nominata con provvedimento del Direttore Generale.

La commissione esaminatrice è costituita da tre componenti, esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti e personale tecnico amministrativo (appartenente alla categoria EP per i tecnologi di primo livello e alla categoria D per i tecnologi di secondo livello) anche esterni all'Ateneo. La commissione esaminatrice può essere affiancata da esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e informatiche. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria non inferiore alla D.

Il Presidente e i Componenti delle Commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quadriennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve durante l'espletamento dei lavori, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 35 e s.m.i, non possono fare parte della Commissione i componenti degli organi di governo dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 35 bis non possono fare parte della Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del

Titolo II del Libro secondo del Codice penale.

Art. 11

Lavori della Commissione giudicatrice

La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data della seduta preliminare.

Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Direttore Generale su richiesta motivata da parte del Presidente della commissione può concedere una proroga non superiore a un mese per la conclusione dei lavori. Ovvero con provvedimento motivato può avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo e congruo termine per la conclusione dei lavori.

I componenti la Commissione esaminatrice, nella prima riunione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile. Essa determina, altresì, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Inoltre, immediatamente, prima dello svolgimento delle prove concorsuali e nell'ambito del programma d'esame previsto dal bando di concorso, la Commissione predispose tre tracce per la prova scritta.

Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione; esse sono chiuse in pieghi firmati esteriormente sui lembi di chiusura dagli stessi componenti della Commissione.

All'ora stabilita per la prova scritta, il Presidente della Commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Quindi fa constatare l'integrità delle buste contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 12

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento della prova scritta

Per la prova scritta al candidato sono consegnate due buste di uguale colore: una grande e una piccola contenente un cartoncino, sul quale apporre i dati anagrafici. Il candidato, dopo aver svolto l'elaborato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno che renda possibile l'identificazione, lo chiude nella busta grande unitamente al cartoncino recante i dati anagrafici, precedentemente chiuso nella busta piccola, e lo consegna al presidente o ad altro componente della Commissione, salva diversa disposizione da parte di quest'ultima. La Commissione appone, trasversalmente sulla busta, la propria firma/sigla.

Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio o della struttura in cui si svolge il concorso e la firma di un membro della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Ove previsto nel bando di concorso, i candidati possono consultare soltanto i testi di legge, non commentati ed autorizzati dalla Commissione, ed i dizionari. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. Nei casi in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 13

Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine della prova scritta

Dopo avere corretto gli elaborati ed assegnato i relativi punteggi, la Commissione effettua il riconoscimento dei candidati. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte-pratiche mediante pubblicazione sul sito

web dell'Università. Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale ed ha valore di notifica a tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione.

Art. 14

Adempimenti della Commissione in fase di svolgimento della prova orale

La Commissione, immediatamente prima dell'inizio di ogni seduta dedicata alla prova orale, predispone le batterie di quesiti da porre ai singoli candidati in numero pari a quello dei candidati, aumentato di almeno una unità. Ciascuna batteria viene inserita in apposito piego firmato esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti.

Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e, previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Commissione, lo affigge all'albo della sede degli esami.

Art. 15

Formazione della graduatoria e approvazione atti

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 487/94. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e dal punteggio attribuito ai titoli.

Con proprio Decreto il Direttore Generale approva gli atti del concorso e la graduatoria di merito che viene pubblicato sull'Albo online dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e ha validità per il periodo previsto dalla normativa vigente. Da tale pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 16

Stipula del contratto

L'assunzione dei vincitori della selezione avviene subordinatamente all'inesistenza di vincoli di natura finanziaria e normativa. In ogni caso, all'atto dell'assunzione i vincitori non devono aver superato l'età ordinamentale prevista per la cessazione dal servizio per raggiunti limiti d'età del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario delle università.

I candidati utilmente collocati in graduatoria stipulano con l'Università un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

I vincitori devono assumere servizio entro il termine indicato nella convocazione; la mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto. Qualora i vincitori assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo rispetto al termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di effettiva presa di servizio.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il tecnologo è sottoscritto dal Direttore Generale e deve contenere, nel rispetto del CCNL del comparto Università nonché della normativa vigente, le seguenti indicazioni:

- a) l'identità delle parti;
- b) il luogo di lavoro;
- c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;

- d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore nonché le caratteristiche o la descrizione delle prestazioni;
- e) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- f) la durata del periodo di prova;
- g) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- i) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l) l'importo lordo della retribuzione;
- m) la programmazione dell'orario normale di lavoro;
- n) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere in tredici mensilità, spettante ai titolari dei contratti, è parametrato, in base ai requisiti richiesti, per il tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria EP, ricompreso tra le posizioni economiche EP1 ed EP3; per il tecnologo di secondo livello al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, ricompreso tra le posizioni economiche D3 e D7 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle Università secondo quanto previsto dal CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante al tecnologo sia fondamentale che accessorio e ogni altro onere anche a carico del datore di lavoro è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.

Art. 17

Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Bari, 6 aprile 2023

IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI